



**DATA DI PUBBLICAZIONE:**

**NOME ALLEGATO:** Determinazione n. 47 del 04.08.2023

**CIG: A002524711**

**CUP: E84I19002050001**

**NOME PROCEDURA:** Affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31. Marzo 2023 n. 36 della fornitura di un sistema di storage per la conservazione dei dati generati dal sequenziatore NGS S5 PLUS

## **DETERMINAZIONE N. 47 DEL 4.8.2023**

**OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31. Marzo 2023 n. 36 della fornitura di un sistema di storage per la conservazione dei dati generati dal sequenziatore NGS S5 PLUS per lo svolgimento del progetto Gersom destinato all'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova**

**CIG: A002524711- CUP: E84I19002050001**

**Il Direttore Generale**

**premessò che**

- in data 14 ottobre 2019 è stata sottoscritta una convenzione, tra Alleanza Contro il Cancro e il Ministero della Salute, avente ad oggetto la regolazione dell'affidamento del progetto di ricerca "GerSom" finalizzato allo "*Studio di fattibilità per la diagnosi genomica congiunta di rischio genetico e di sensibilità ai nuovi farmaci nelle neoplasie del seno, ovaio e colon*";
- nell'ambito della suddetta Convenzione, il Ministero ha assunto la qualità di soggetto finanziatore, ed ACC la qualità di soggetto attuatore del Progetto, a cui è deputato inter alia l'acquisto delle attrezzature necessarie in favore degli IRCCS partecipanti (art. 4 della Convenzione);
- il Progetto di Ricerca coinvolge n. 21 IRCCS, aderenti ad ACC, e ha l'obiettivo di individuare simultaneamente, mediante sequenziamento del DNA, quei geni che conferiscono il rischio di sviluppare una malattia oncologica o sensibilità a specifici trattamenti.

**CONSIDERATO CHE**

la Direzione Scientifica dell'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova e specificatamente il Laboratorio Centro Tumori Ereditari con relazione in data 1.8.2023 (prot. n. 42 UG) ha rappresentato di l'esigenza di acquisire un sistema di storage per la conservazione dei dati NGS generati dal sequenziatore S5 PLUS utilizzati per l'analisi mutazionale germline e somatica dei dati provenienti dal Progetto Gersom al fine di liberare la memoria interna dello strumento per permettere il corretto funzionamento di quest'ultimo garantendo lo spazio necessario al processamento e storage dei dati al suo interno: infatti la numerosità campionaria del progetto GerSom, circa 160 pazienti anno e pertanto analisi di 320 campioni/anno ( sangue e

rispettivo campione tumorali ), producono un volume di dati che non potrà essere gestito se non con l'ausilio di un sistema di archiviazione idoneo e dedicato.

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni/ fornitura di cui all'oggetto;

#### DATO ATTO

che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- ✓ Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: aumento capacità di memoria del sequenziatore ION S5 PLUS;
- ✓ Importo del contratto: 17.897,00 oltre IVA;
- ✓ Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- ✓ Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- ✓ Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nel capitolato speciale e nella lettera di invito;

#### RILEVATO

preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

#### CONSIDERATO

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

che ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

#### ATTESO CHE

gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall' art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l' esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

l'operatore economico MIPS INFORMATICA SPA (CF: 03311300101), con sede in Genova alla via Lanfranconi, 33 – CAP 16121 come da relazione del Laboratorio Centro Tumori Ereditari dell'IRCCS Ospedale Policlinico Sam Martino di Genova è in grado di fornire una configurazione personalizzata per il laboratorio, cosa fondamentale per il laboratorio per la quotidiana attività e risulta in possesso di esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

#### CONSIDERATO

che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023 risulta pienamente osservato con il presente affidamento;

#### DETERMINA

1. DI AVVIARE l'affidamento della fornitura in parola mediante il sistema Me.PA, attraverso il ricorso ad una RDO nella categoria merceologica "apparati per storage area network" per l'acquisizione in un unico lotto di **un sistema di storage per la conservazione dei dati generati dal sequenziatore S5 PLUS per lo svolgimento del progetto Gersom** dall'operatore economico MIPS INFORMATICA SPA (CF: 03311300101), con sede in Genova alla via Lanfranchi, 33 R, – CAP 16121.
2. di APPROVARE i seguenti atti, allegati alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa: Lettera di invito – Capitolato Speciale (Allegato n.1) – Domanda di partecipazione (Allegato n.2) – DGUE (Allegato n. 3) – Dichiarazione integrativa al DGUE (Allegato n.4);
3. di INDIVIDUARE in applicazione del modello organizzativo adottato da Alleanza Contro il Cancro in osservanza del principio di auto-organizzazione amministrativa di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 36/2023, i seguenti responsabili di procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione:  

Dott, Enrico Patiti – responsabile della fase di affidamento
4. di indicare il CIG n. A002524711 della fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;
5. DI IMPUTARE la spesa per un importo complessivo di € 17.897,00 (euro diciassettemilaottocentonovantasette/00) oltre € 3.957,14 per IVA e così per un totale di € 21.854,14 (euro ventunomilaottocentocinquantaquattro/14) nel finanziamento di euro 6.400.000,00 ad ACC ai sensi del DM 25/01/2018 - cap. 7212, p.g. 01, "somme da destinare al finanziamento di progetti di ricerca nel campo sanitario", di cui all'art.1, comma 140, lettera c) della Legge di Bilancio n. 232 dell'11 dicembre 2016, iscritto per la quota del primo anno di finanziamento nel bilancio 2023 di ACC;
6. DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) di Roma al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

IL DIRETTORE GENERALE  
PAOLO DE PAOLI

